

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

819^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 31-89

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 91-107

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		CHIRILLI (FI)	Pag. 7
		ZANCAN (Verdi-Un)8, 9, 11 e <i>passim</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	7
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Verifiche del numero legale8, 9, 10 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE	
PER COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO SULLE POLITICHE DEL GOVERNO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE		Convocazione	16
PRESIDENTE	2, 3	DISEGNI DI LEGGE	
BRUTTI Massimo (DS-U)	2	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis:	
		ZANCAN (Verdi-Un)17, 18, 27
		PETRINI (Mar-DL-U)	20, 21 25 e <i>passim</i>
		Verifiche del numero legale17, 18, 19 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		PER FATTO PERSONALE	
Seguito della discussione:		PRESIDENTE	28
(1296-B/bis) <i>Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>		BOREA (UDC)	28
DONADI (Misto-IdV)	3	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2005	28
CENTARO (FI)	5		
BRUTTI Massimo (DS-U)	6	<i>ALLEGATO A</i>	
MANZIONE (Mar-DL-U)	6, 7	DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis:	
		Articolo 2 ed emendamenti da 2.502 a 2.516	31
		<i>ALLEGATO B</i>	
		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	91
		COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	
		Ufficio di Presidenza	101

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 101

GOVERNO

Trasmissione di documenti 101

REGIONI

Trasmissione di relazioni Pag. 102

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 28

Interpellanze 102

Interrogazioni 104

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno sulle politiche del Governo in materia di immigrazione

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Come si apprende da notizie di agenzia di stampa di questa mattina, il Ministro dell'interno desidera riferire dettagliatamente al Parlamento in tema di immigrazione, di particolare attualità considerato l'episodio di violenza scaturito dall'omicidio di Varese e le improprie e alquanto irresponsabili dichiarazioni di taluni esponenti della maggioranza. Sollecita quindi la Presidenza, riservandosi di formalizzare la richiesta secondo gli appositi strumenti regolamentari, affinché tale desiderio possa tradursi al più presto in una comunicazione del ministro Pisanu al Senato per trarre un bilancio sui primi quattro anni di attività del Governo Berlusconi in materia di politica per l'immigrazione e di sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Della richiesta sarà informato il Presidente del Senato, che la trasmetterà al Ministro dell'interno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti alla prima parte dell'articolo 2, comma 1, dalla lettera f) alla lettera i), e che gli emendamenti 2.500, 2.7, 2.501, 2.14, 2.19, 2.43, 2.514, 2.527, 2.528, 2.529, 2.530, 2.80, 2.85, 2.92, 2.95, 2.139, 2.138, 2.338, 2.339, 2.359, 2.360, 2.367, 2.370 e 2.371 sono stati dichiarati inammissibili in quanto non riferiti alle parti oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica.

DONADI (*Misto-IdV*). L'Italia dei Valori è favorevole all'emendamento 2.502 che, pur non stravolgendo l'impianto di una legge che resta profondamente inadeguata, secondo un giudizio ampiamente diffuso tra gli operatori della giustizia, e su cui permangono i dubbi di legittimità costituzionale rilevati dal Presidente della Repubblica, rende maggiormente efficace il percorso di carriera dei magistrati e soprattutto restituisce al CSM i poteri e l'autonomia riconosciuti dalla Costituzione in materia concorsuale. (*Applausi dai Gruppi Misto-IdV e Mar-DL-U*).

CENTARO (*FI*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo FI all'emendamento. L'attuale sistema automatico di valutazione per la progressione di carriera non funziona perché intervengono comunque molteplici soggetti che ne compromettono l'automatismo. Già dalla scorsa legislatura si era quindi ipotizzata l'istituzione di una Scuola superiore, la cui valutazione – come afferma il Capo dello Stato – certamente non deve essere preclusiva della partecipazione al concorso e non deve tendere a depotenziare i poteri del CSM; tuttavia, proprio su questo aspetto, il disegno di legge rappresenta un punto di equilibrio tra diverse valutazioni, che possono fornire un'indicazione fortemente realistica sulla caratura del singolo magistrato. (*Applausi del senatore Demasi*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiede la votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Poiché il parere contrario della Commissione bilancio non riguarda l'emendamento nella sua interezza, chiede la votazione dello stesso per parti separate.

TIRELLI (*LP*). Nella seduta antimeridiana il senatore Salerno ha già respinto l'invito a modificare l'emendamento per superare il parere contrario della Commissione bilancio.

CHIRILLI (*FI*). Il suo Gruppo è contrario alla votazione per parti separate.

Il Senato, con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge l'emendamento 2.502.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-U*), prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2.46 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,19.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.46, 2.47 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti fino al 2.49), 2.50, 2.57, 2.58 e 2.52. Sono inoltre respinti gli emendamenti 2.51 e 2.503.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.56 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.504 e 2.506. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 2.505.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.507. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,33, è ripresa alle ore 17,54.

PRESIDENTE. Su nuova richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.507. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,15.

Presidenza del vice presidente MORO

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Pertanto, la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 10.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.507.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 2.507. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN, sono respinti gli emendamenti 2.508, 2.509 e 2.510. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.511.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.512. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 18,43.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (Verdi-Un), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,44, è ripresa alle ore 19,04.

Con successive votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.512, 2.69 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.62), 2.515 e 2.63. E' altresì respinto l'emendamento 2.513.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), prima della votazione dell'emendamento 2.64 dispone la verifica e avverte

che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,35.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.64 e 2.65.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.516. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,37.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bongiorno, Bosi, Cantoni, Contestabile, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, FIRRARELLO, Giuliano, Guzzanti, Magnalbò, Mantica, Sestini, Siliquini, Trematerra e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Izzo, per attività della 5^a Commissione permanente; Basso, Ognibene, Ronconi e Ruvo, per attività della 9^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Brignone, Gubetti, Marino e Nieddu per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Coviello, Ioannucci, Morselli, Saporito e Tofani, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Per comunicazioni del Ministro dell'interno sulle politiche del Governo in materia di immigrazione

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, leggo su un'agenzia di stampa di questa mattina una dichiarazione del ministro dell'interno Pisanu, che credo meriti da parte nostra un'immediata risposta.

Il ministro Pisanu dice: «Continuo a sperare che il Parlamento mi chiami a riferire dettagliatamente sull'immigrazione», ed effettivamente, in questo momento, il tema dell'immigrazione è particolarmente delicato, sensibile e al centro della discussione. Noi abbiamo assistito con preoccupazione alla reazione violenta che si è determinata a Varese, dopo un grave fatto criminoso, così come abbiamo assistito ad una serie di dichiarazioni, come al solito ai limiti della irresponsabilità, da parte di esponenti del centro-destra.

Non voglio qui formulare valutazioni politiche, ma mi limito a segnalare un fatto, signor Presidente. In quattro anni la politica di questo Governo sul terreno della sicurezza e sulle questioni della immigrazione si è rivelata inefficace e, a nostro giudizio, fallimentare. Proprio per questo, credo sarebbe utile raccogliere subito l'invito, la proposta, il suggerimento autorevole che ci viene dal Ministro dell'interno.

Chiediamo pertanto che il Ministro dell'interno venga qui in Aula a tracciare un bilancio della politica del Governo dalla legge cosiddetta «Bossi-Fini» o «Fini-Bossi», a seconda delle rispettive rivendicazioni di primogenitura, fino agli avvenimenti di queste settimane. Ripeto: è giusto che si tracci un bilancio ed anche che il Ministro esprima in una sede istituzionale giudizi che troppo spesso ci appaiono superficiali nella loro formulazione ed affidati a dichiarazioni estemporanee.

La preghiamo, quindi, signor Presidente, di farsi portavoce della nostra richiesta, affinché il Ministro dell'interno venga in Aula a riferire sulle questioni dell'immigrazione. Naturalmente, la Presidenza potrà suggerirci gli strumenti idonei: se cioè dobbiamo presentare interpellanze sull'argomento o se il Ministro verrà qui ad illustrare sue comunicazioni,

sulle quali i Gruppi parlamentari potranno poi intervenire. La ringrazio, comunque, dell'impegno che vorrà porre in questa richiesta.

PRESIDENTE. Informerò il Presidente del Senato di questa richiesta, cui sono certo egli darà seguito prendendo contatto con il Governo per verificare la disponibilità, del resto già offerta, del Ministro dell'interno a venire a riferire in Parlamento sulla questione della immigrazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.502.

DONADI (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, a nome d'Italia dei Valori, annuncio il voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Salerno.

Si tratta di un voto favorevole che risponde ad una molteplicità di ragioni, alcune di carattere tecnico-giuridico, che stanno all'interno di quella che è la natura ed il contenuto dell'emendamento stesso; altre, immanenti rispetto a queste, che hanno prevalentemente un carattere politico di natura generale.

In primo luogo, vorrei soffermarmi su una serie di valutazioni di carattere tecnico-giuridico perché riteniamo che correttamente questo emendamento, pur non prefiggendosi di stravolgere l'impianto di una legge che, a nostro parere, è e resta profondamente ingiusta e sbagliata e che, anche nella sua formulazione attuale, non fa venir meno quei pesanti e chiari

dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Presidente della Repubblica, ciononostante raggiunga, a nostro avviso, verosimilmente, un duplice obiettivo.

Innanzitutto quello di rendere questo disegno di legge, questa riforma dell'ordinamento giudiziario più efficace, più fungibile, più fruibile dal punto di vista della reale e concreta percorribilità del percorso della carriera dei magistrati che con questa norma si va a ridisegnare. Riteniamo che il garantire efficienza sia un elemento assolutamente prioritario e fondamentale, che grazie a questo emendamento riceve un importante e significativo contributo.

Riteniamo altresì che questo emendamento contribuisca in qualche misura, sicuramente insufficiente ma ugualmente significativa e per questo politicamente rilevante, a dare una risposta più incisiva (e mi permetterei di dire anche più adeguata e meritevole di quell'attenzione e di quel rilievo impliciti nell'osservazione del Capo dello Stato) rispetto alla lesione dei poteri e dell'autonomia del Consiglio superiore della magistratura che questa legge nel suo complesso comporta.

Questo emendamento, che restituisce al Consiglio superiore della magistratura una parte del potere decisionale e dell'autonomia rispetto al momento concorsuale, pur conservando quest'ultimo, è, a mio avviso e ad avviso del mio Gruppo, un elemento di grande importanza e di grande significato.

Non possiamo dimenticare, infatti, quanto pesantemente incide su quello che è l'equilibrio dei poteri disegnati dalla Costituzione il fatto che, nonostante le osservazioni del Capo dello Stato, il rinnovato disegno di legge presentato da questa maggioranza mantenga, con un carattere esterno rispetto al Consiglio superiore della magistratura, il ruolo e la funzione della Scuola della magistratura e delle commissioni di concorso. Questo incide, e pesantemente, sulla possibilità, sulla stessa realizzabilità dal punto di vista tecnico, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di esprimere valutazioni, pareri e scelte contrastanti rispetto a precisi e puntuali giudizi di idoneità che questa Scuola, queste commissioni dovranno rilasciare.

Noi riteniamo che questo emendamento in parte corregga una legge sbagliata, una legge ingiusta, una legge che, a ragione, ha attirato su di sé gli strali di gran parte del mondo degli operatori del diritto (penso ai magistrati, penso ai costituzionalisti, penso anche a una gran parte del mondo dell'avvocatura). Ecco, credo che questo emendamento restituisca, almeno in parte, non solo dignità ed autonomia al Consiglio superiore della magistratura, ma consenta, se approvato, di dare una risposta vera, e non surrettizia, finta, menzognera, a quei rilievi di costituzionalità fatti propri dal Presidente della Repubblica.

Vi è poi un secondo ordine di motivazioni (che è di carattere più prettamente politico e che, in quanto tale, travalica il significato stesso dal punto di vista tecnico di questo emendamento), racchiuse tutte nella valutazione di completa, assoluta ed inemendabile inadeguatezza di questa legge. Una legge che, nonostante le modifiche introdotte in questo se-

condo passaggio parlamentare, a mio avviso, non riuscirà mai a scrollarsi di dosso un alone, un'ombra che su di essa grava dal primo momento, e cioè che non sia stata dettata tanto da una convinta, motivata, laica ed autonoma valutazione circa la necessità di un intervento che avesse la finalità di migliorare l'ordinamento giudiziario del nostro Paese, quanto piuttosto, se non esclusivamente, dalla volontà di questa maggioranza e di questo Governo di mandare forte e chiaro un segnale ai giudici di questo Paese: il sospetto, in altre parole, che questa maggioranza e questo Governo vogliano ridurre, limitare il potere, l'autonomia e la libertà dei magistrati.

Anche per questo ribadisco il voto favorevole di Italia dei Valori all'emendamento che vede il senatore Salerno quale primo firmatario. *(Applausi dai Gruppi Misto-IdV e Mar-DL-U).*

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io penso che qualsiasi forza politica abbia interesse ad avere una magistratura qualificata professionalmente e che sia possibile valutare ai fini della progressione in carriera e del conferimento degli incarichi.

L'attuale sistema, che da molti impropriamente viene definito automatico, nella valutazione e nella progressione in carriera, tale in realtà non è. Potrebbe essere un ottimo sistema, se funzionasse, perché già oggi la progressione o la valutazione di un magistrato passano attraverso il parere del capo dell'ufficio, il parere del consiglio giudiziario, il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura; tutti passaggi che potrebbero radiografare esattamente la valenza a qualsiasi titolo di un magistrato. In realtà, così non è, perché i fascicoli dei magistrati sono infarciti di superlativi assoluti e solo per gravi motivi si usano i superlativi relativi; il sistema, quindi, non funziona più.

Si è ipotizzato dunque altro tipo di sistema, condivisibile o meno, che vede la presenza di una Scuola (oggetto peraltro di indicazioni legislative del Ministro della giustizia della scorsa legislatura), la quale evidentemente rappresenta un momento di aggiornamento e di formazione che non può che esprimere una valutazione, un giudizio. Bene ha fatto il Presidente della Repubblica a rilevare come questo giudizio, nel momento in cui era preclusivo e ostativo alla partecipazione al concorso, depotenziasse i poteri del Consiglio superiore della magistratura. La modifica che è stata introdotta ci porta ad un giudizio che comunque lo stesso Consiglio superiore della magistratura può superare, ovviamente con le adeguate motivazioni.

Lo stesso dicasi per l'attività delle commissioni ipotizzate perché, a questo punto, ipotizzare una commissione di esame che esprime solo un parere, francamente, risulta a mio giudizio assolutamente inutile, un orpello assolutamente superfluo quando questa valutazione può essere

espressa direttamente dal CSM. Tuttavia, nessuna spoliazione di poteri, in quanto comunque la commissione è nominata tutta dal Consiglio superiore della magistratura ed esprime una valutazione che può essere ribaltata dal CSM anche sulla base di motivazioni.

Quindi, nessuna spoliazione di poteri, nessuna voglia di depotenziare quelli che sono poteri riservati dalla Costituzione al Consiglio superiore della magistratura; semplicemente la volontà di ipotizzare un percorso che, attraverso valutazioni di soggetti diversi, possa finalmente dare un'indicazione, quanto più vicina alla realtà, della caratura del magistrato. Poi, certo, il percorso può essere anche non condivisibile, perché se ne possono ipotizzare altri, ma questo è quello che l'attuale maggioranza ha pensato di delineare.

Peraltro, eliminare anche le riserve che riguardano l'anticipazione nella progressione in appello o nel raggiungimento delle funzioni di legittimità significa di fatto depotenziare questo istituto, che invece consentirebbe a magistrati meritevoli di andare immediatamente a rimpinguare le file della Corte di cassazione. Al riguardo mi chiedo sempre: Andrea Torrente lo vogliamo far rimanere a scrivere decreti ingiuntivi o lo vogliamo mandare, forse con maggiore efficacia e utilità, nella prima sezione civile della Corte di cassazione?

Con questa anticipazione e queste riserve di posti, l'Andrea Torrente di turno può arrivare prima di quel periodo che è definito attraverso il trascorrere del tempo e il non demerito alle funzioni di legittimità.

Questo emendamento scardina, quindi, un sistema complessivo, lo depotenzia e sostanzialmente riduce a orpelli superflui quelli che da noi sono considerati passaggi decisivi ai fini di una valutazione obiettiva, serena e concreta del magistrato.

Non c'è nessuna voglia di togliere autonomia e indipendenza, c'è solo voglia di premiare chi merita e di avere certezza della caratura dei singoli magistrati. Ecco perché Forza Italia voterà contro l'emendamento in questione. (*Applausi del senatore Demasi*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di appoggiare la richiesta di votazione elettronica.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, poiché una parte di questo emendamento è gravata del parere contrario della 5ª Commissione, se fosse possibile, sarebbe preferibile procedere ad una votazione per parti separate: prima la parte su cui la 5ª Commissione non ha sollevato obie-

zioni e poi quella su cui è stato espresso un parere contrario, che ovviamente bisognerebbe sottoporre a votazione con procedimento elettronico.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Mi sembra che il Presidente di turno questa mattina abbia già chiesto al senatore Salerno se intendesse modificare l'emendamento, onde superare lo scoglio del parere contrario della 5^a Commissione, ma il senatore Salerno ha dichiarato che non lo avrebbe modificato.

MANZIONE (Mar-DL-U). Proprio per questo!

PRESIDENTE. Ci sono opposizioni alla richiesta del senatore Manzione di procedere ad una votazione per parti separate?

CHIRILLI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, noi preferiamo votare l'emendamento per intero.

PRESIDENTE. Prevale, dunque, la proposta del senatore Brutti Massimo di procedere ad un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.502, presentato dal senatore Salerno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.43 è inammissibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego tutti i senatori di prendere posto, in modo che non ci siano schede disattese. Ne vedo qualcuna e quindi prego il senatore segretario di verificare. *(Vengono tolte dal dispositivo di votazione alcune schede a cui non corrispondono senatori presenti).*

Nonostante le schede disattese, il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,19).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.46.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.47.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, poiché nella penultima votazione ho verificato che risultava come presente un senatore che certamente non c'è, chiedo nuovamente la verifica del numero legale pregandola di verificare eventuali luci accese sul dispositivo cui non corrisponde alcun senatore.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, sino alle parole «*numeri 1*)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.47 e gli emendamenti 2.48 e 2.49.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.50.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, torno a chiedere la verifica del numero legale perché stanno votando anche gli assenti. (*Commenti dai Gruppi AN e UDC*).

AYALA (*DS-U*). Vergogna!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Cercheremo di essere più attenti, però mi pare che siamo stati attenti.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego i colleghi di essere corretti.

(*Segue la verifica del numero legale*).

LONGHI (*DS-U*). In prima fila! In prima fila e anche dietro.

PRESIDENTE. In prima fila? Sono in quattro.

PONTONE (*AN*). Signor Presidente, ma non è possibile! (*Il senatore Pontone indica il senatore Ayala, il quale discute con il senatore Eufemi*).

PRESIDENTE. Accanto al senatore Pastore, in prima fila, ci sono quattro schede e tre senatori. Ecco il senatore Contestabile. Forse c'è qual-

cun altro che si siede in prima fila? Chi siede in prima fila? Ci sono quattro schede.

AZZOLLINI (FI). Ci sono io, signor Presidente! *(Commenti dai Gruppi Verdi-Un e DS-U)*.

PRESIDENTE. Allora, senatore Azzollini, tolga la scheda! *(Il senatore Ayala si sposta verso i banchi di AN)*. Via la scheda, bisogna tirare su la scheda.

PAGANO (DS-U). Nocco, che fai? Di chi è quella?

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.51.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Chiedo nuovamente la verifica del numero legale, segnalando che un senatore che è certamente assente sta votando fin dall'inizio! *(Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN)*.

PRESIDENTE. Calma!

PAGANO (DS-U). Fai il nome!

ZANCAN (Verdi-Un). Segnalo alla Presidenza – esclusivamente alla Presidenza – che il senatore Leonzio Borea sta votando pur essendo assente! *(Commenti dai Gruppi FI, AN e UDC)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.503.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.503, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.57.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.58.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.56 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.52.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, guardi quella fila!

PRESIDENTE. È quella del senatore Azzollini, che non ha scheda. Questo lo avevamo verificato.

GARRAFFA (DS-U). No, signor Presidente, il senatore Fasolino vota per due.

PRESIDENTE. Non è vero.

GARRAFFA (DS-U). Come no, guardi la fila del senatore Fasolino!

PRESIDENTE. Ci sono tre schede inserite; bisogna toglierne una. Togliete una scheda perché il senatore Azzollini è nella prima fila. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.504.

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.504, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.505.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dai banchi dell'opposizione).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, nella terza fila c'è una scheda di troppo.

PRESIDENTE. Nella fila del senatore Asciutti forse c'è una scheda in più.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.505, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.506, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.507.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, controlli la terza fila.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale. Eravamo sul filo del rasoio.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,33, è ripresa alle ore 17,54).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.507.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, invitando tutti i colleghi a prendere posto e a togliere le schede disattese.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,15).

Presidenza del vice presidente MORO

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 16 giugno, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale». Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

La seduta antimeridiana di domani avrà pertanto inizio alle ore 10.

BOREA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC). Signor Presidente, intervengo soltanto per chiarire, come ho fatto...

PRESIDENTE. Senatore Borea, per fatto personale potrà intervenire alla fine della seduta.

BOREA (UDC). Va bene, grazie, signor Presidente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis (ore 18,16)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.507.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i senatori segretari di controllare la regolarità della votazione.

Senatore Ayala, ci sono i senatori segretari che svolgono attentamente il loro compito.

Nella seconda fila ci sono cinque luci accese e quattro senatori. Senatore Fasolino, accanto a lei chi c'è? Prego gli assistenti a ritirare quella tessera. *(Il senatore Azzollini indica che la tessera in questione è la sua).* Ne prendo atto, senatore Azzollini.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.507, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.508.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.508, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.509.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti della senatrice Pagano).

Vedo tra i banchi alcune luci cui non corrispondono senatori presenti; prego gli assistenti parlamentari di ritirare le schede dalle relative postazioni di voto. *(Proteste della senatrice Pagano)*. Senatrice Pagano, adesso provvediamo a ristabilire la regolarità. *(Commenti del senatore Boco)*. Senatore Boco, gli assistenti parlamentari sono autorizzati a togliere le schede cui non corrispondono senatori presenti. *(Reiterate proteste della senatrice Pagano)*. Senatrice Pagano, i senatori segretari stanno controllando.

PAGANO *(DS-U)*. Allora dica al senatore segretario che sopra alla postazione del senatore Malan ci sono luci accese cui non corrispondono senatori presenti.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.509, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.510.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.510, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.511.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Mi viene segnalato che sotto la postazione del senatore Guasti c'è una luce accesa cui non corrisponde un senatore presente. Prego gli assistenti parlamentari di ritirare quella scheda. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.511, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.512.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale. Prego la Presidenza di fare particolare attenzione al banco della prima

fila della maggioranza dove c'è una luce cui non corrisponde alcun senatore.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 18,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.512.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,44, è ripresa alle ore 19,04).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.512.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.512, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.513, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.514 è inammissibile.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.69.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi l'appoggio per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). E basta!

PRESIDENTE. Chi c'è accanto al senatore Menardi? C'è il senatore Consolo?

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.69, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «numeri 3».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.69 e l'emendamento 2.62.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.515.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (*DS-U*). Presidente, controlli la terza fila del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.515, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.63.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell'opposizione).

Nella fila del senatore Tarolli c'è una luce in più accesa. Chiedo agli assistenti parlamentari di ritirare tutte le schede che lampeggiano dalla parte sinistra. Nessuno è autorizzato a sfilare le schede se non gli assistenti parlamentari. *(Gli assistenti parlamentari procedono a ritirare tutte le schede. Commenti della senatrice Pagano).* Ripeto, solo gli assistenti parlamentari sono autorizzati a sfilare le tessere.

PAGANO (DS-U). Presidente, controlli la prima fila di Alleanza Nazionale.

PETRINI (Mar-DL-U). Qualche assistente parlamentare controlli anche nei banchi della maggioranza.

PRESIDENTE. Adesso facciamo questa operazione, poi facciamo l'altra.

PAGANO (DS-U). Verifichi, per piacere, anche nei banchi del Governo e della Lega.

PRESIDENTE. Con celerità, per cortesia, signori assistenti parlamentari. Ci sono ancora luci che lampeggiano nei banchi dell'opposizione. *(Commenti del senatore Petrini).* Poi passiamo dall'altro lato, non si preoccupi, senatore Petrini. *(Commenti del senatore Ayala).* Stiamo facendo un controllo, senatore Ayala; vedrà che alla fine arriveremo.

PETRINI (Mar-DL-U). Presidente, se gli assistenti parlamentari sono così timidi, gli dia coraggio.

PRESIDENTE. Ho già detto che solo loro sono autorizzati a togliere le tessere.

PETRINI (Mar-DL-U). Sì, ma li incoraggi.

PAGANO (DS-U). Controlli la prima fila di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, non si preoccupi.

Senatore Malan, si sieda, per cortesia.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Gli assistenti parlamentari sono qui a guardare!

PRESIDENTE. Io ho solo due occhi, senatore Petrini; un po' alla volta, abbia pazienza.

PAGANO (*DS-U*). Mettetevi ai vostri posti, non fate i furbi!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.64, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.65.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.516.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (*DS-U*). Ulivi, per piacere, non votare per tre!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per fatto personale

BOREA (*UDC*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che il riferimento del senatore Zancan, come ho avuto modo di chiarire con lui, è frutto di un equivoco, nel senso che dopo aver votato mi sono dovuto allontanare dall'Aula per un motivo personale. Vorrei che ciò risultasse agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Borea, questa sua dichiarazione rimane agli atti.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, un'interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 giugno 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10, anziché alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3444) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

2. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B) (*Ap-*

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

3. ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800) *(Relazione orale)*.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis) *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)*.

2. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale)*.

3. GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287) *(Relazione orale)*.

4. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) *(Relazione orale)*.

5. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) *(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)*.

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,37).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un ma-

gistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l*), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l*), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano supe-

rato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai ma-

gistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo

grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assigni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di for-

mazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12;

12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h*) ed *i*) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l*), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f*), numero 2), prima parte, conseguono la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f*), numero 3), conseguono la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancel-

leria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato

dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera *l*), numero 12), con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g*), numeri 1)

e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t*), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p*); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso communi- chi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *c*), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in ma-

terie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto

per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'asse-

gnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo *7-ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r*), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a*), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano

la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c*), *d*) ed *e*);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti

altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause

di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p*);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c*);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d*), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m)* e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indi-

cazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto inve-

stigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione di-

disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'inculpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h)*, numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli

arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla

predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore

della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l*), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d*) ed *e*) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e*) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)* del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magi-

strato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

- 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
- 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
- 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
- 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;
- 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e del-

l'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e

uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dal-

l'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI DA 2.502 A 2.516

2.502

SALERNO, BEVILACQUA, BONATESTA, FLORINO, PACE, MEDURI, PEDRIZZI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera f) numero 2 sopprimere le parole «, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero»;

b) al comma 1 lettera f) sostituire il numero 3 con il seguente: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni di legittimità»;

c) al comma 1 lettera f) numero 5 sopprimere le parole da: «e di quelli per esami» fino alla fine;

d) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 3 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati

che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato all'esito dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;

e) al comma 1 lettera *l*) sostituire il numero 4 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato all'esito dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;

f) al comma 1 lettera *l*) sostituire il numero 7) con il seguente. «annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la

Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere espresso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 8»;

g) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 9) con il seguente: «annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere espresso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 10»;

h) al comma 1 lettera l) numero 11) sopprimere dalle parole «nei concorsi, per titoli ed esami» alle parole: «»viene redatto l'ordine di graduatoria»;

i) al comma 1 lettera m) il numero 1 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa, il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto del giudizio finale espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito degli appositi corsi di formazione, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti; tenga conto del parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga le nomine al Ministro della giustizia per il concerto, sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi»;

j) al comma 1 lettera m) il numero 2 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa, il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto del giudizio finale espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito dei corsi di formazione a cui abbia partecipato il magistrato, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla

presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

k) al comma 1 lettera m) numero 9 sostituire le parole: «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti» con le seguenti: «ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive giudicanti»;

l) al comma 1 lettera m) numero 10 sostituire le parole: «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti» con le seguenti: «ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

m) al comma 1) lettera q) n. 1 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e»;

n) al comma 1) lettera q) sopprimere i numeri 2) e 3);

o) al comma 9 sopprimere le lettere d) ed e);

p) al comma 9) sostituire la lettera f) con la seguente: «prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f) numero 4), ultima parte, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado, prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità».

2.43

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 1, lettera f), numero 5), premettere le seguenti parole: «Che il Consiglio Superiore della Magistratura determini».

2.46

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*
_____**2.47**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «numeri 1)» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).*
_____**2.48**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Precluso*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*
_____**2.49**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Precluso*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*
_____**2.50**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto*Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:**«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».*

2.51

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 4) con il seguente:

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

2.503

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) nel caso in cui i pubblici ministeri dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei giudici possano farlo con il concorso di cui all'articolo 2 con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comunque non potrà coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 codice di procedura penale».

2.57

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio,» sono soppresse.

2.58

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».

2.56

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l'espletamento del periodo di tirocinio».

2.52

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «funzione requirente» sino al termine.

2.504

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera g), punto 1, sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine del numero.

2.505

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «il cui giudizio finale» fino alla fine del numero.

2.506

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il cui giudizio finale» fino alla fine del numero con le seguenti: «la quale redige al termine del corso delle schede attitudinali che vengono prese in considerazione del Consiglio Superiore della Magistratura».

2.507

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), le parole: «il cui giudizio finale» sono sostituite dalle seguenti: «la cui relazione finale».

2.508

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il cui giudizio finale è» con le seguenti: «con esito finale».

2.509

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il cui giudizio», aggiungere la seguente: «favorevole».

2.510

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le seguenti: «salvo che non ostino ragioni di opportunità».

2.511

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il cui giudizio finale», aggiungere le seguenti: «previa apposita prova,».

2.512

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: «valutato» con la seguente: «espresso».

2.513

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera g), numero 1), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».

2.514

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.69

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «numeri 3)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3) e 4).

2.62

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

2.515

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) nel caso in cui i giudici dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri possano farlo con il concorso di cui all'articolo 2 con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non potrà coincidere con quello di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale».

2.63

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), al numero 3) sopprimere le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio.».

2.64

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».

2.65

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».

2.516

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera g), n. 3), sopprimere le parole le parole da:
«dopo aver frequentato» fino alla fine.*

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296-B/bis. Em. 2.502, Salerno e altri	211	210	000	095	115	106	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGGLIATI ANTONIO	C	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BASSO MARCELLO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BATTISTI ALESSANDRO	F	
BEDIN TINO	F	
BERGAMO UGO	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	C	
BOBBIO LUIGI	C	
BOCO STEFANO	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	M	
BORDON WILLER	F	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BOREA LEONZIO	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	M	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	F	
BUCCIERO ETTORE	C	
BUDIN MILOS	M	
CADDEO ROSSANO	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CAMBER GIULIO	C	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	C	
CASILLO TOMMASO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	C	
CAVALLARO MARIO	F	
CENTARO ROBERTO	C	
CHERCHI PIETRO	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
COLETTI TOMMASO	F	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	
CORRADO ANDREA	C	
CORTIANA FIORELLO	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	
COVIELLO ROMUALDO	M	
COZZOLINO CARMINE	C	
CREMA GIOVANNI	M	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	
CURSI CESARE	M	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
D'AMICO NATALE	F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	
DANIELI FRANCO	M	
DANIELI PAOLO	C	
DANZI CORRADO	C	
DATO CINZIA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CORATO RICCARDO	C	
DELL'UTRI MARCELLO	C	
DELOGU MARIANO	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	
DEMASI VINCENZO	C	
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE RIGO WALTER	C	
DETTORI BRUNO	F	
DE ZULUETA CAYETANA	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DINI LAMBERTO	P	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	
DONADI MASSIMO	F	
DONATI ANNA	F	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FALCIER LUCIANO	C	
FALOMI ANTONIO	F	
FASOLINO GAETANO	C	
FASSONE ELVIO	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FLAMMIA ANGELO	F	
FLORINO MICHELE	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FORLANI ALESSANDRO	C	
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	C	
GABURRO GIUSEPPE	M	
GAGLIONE ANTONIO	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	C	
GIOVANELLI FAUSTO	M	
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	M	
GRECO MARIO	M	
GRILLO LUIGI	C	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	M	
GUERZONI LUCIANO	F	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	
IOVENE ANTONIO	F	
IZZO COSIMO	M	
KAPPLER DOMENICO	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LATORRE NICOLA	F	
LAURO SALVATORE	C	
LEGNINI GIOVANNI	F	
LIGUORI ETTORE	F	
LONGHI ALEANDRO	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MAGNALBO' LUCIANO	M	
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	C	
MANFREDI LUIGI	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZIONE ROBERTO	F	
MARANO SALVATORE	C	
MARINO LUIGI	M	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MARITATI ALBERTO	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MICHELINI RENZO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTI CESARINO	C	
MONTICONE ALBERTO	F	
MONTINO ESTERINO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORRA CARMELO	C	
MORSELLI STEFANO	M	
MUGNAI FRANCO	C	
MULAS GIUSEPPE	M	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NESSA PASQUALE	M	
NIEDDU GIANNI	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
NOVI EMIDDIO	C	
OGNIBENE LIBORIO	M	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	
PALOMBO MARIO	C	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PEDRIZZI RICCARDO	F	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	
PELLICINI PIERO	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PESSINA VITTORIO	C	
PETERLINI OSKAR	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PIANETTA ENRICO	C	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	C	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONTONE FRANCESCO	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
PROVERA FIORELLO	C	
RAGNO SALVATORE	C	
RIGONI ANDREA	M	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	C	
RONCONI MAURIZIO	M	
ROTONDO ANTONIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	M	
SALERNO ROBERTO	F	
SALINI ROCCO	C	
SALVI CESARE	F	
SALZANO FRANCESCO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	
SAPORITO LEARCO	M	
SCALERA GIUSEPPE	F	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCOTTI LUIGI	C	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO TOMMASO	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOFANI ORESTE	M	
TOGNI LIVIO	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	M	
TUNIS GIANFRANCO	C	
ULIVI ROBERTO	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VICINI ANTONIO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VITALI WALTER	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	

Seduta N. 0819 del 15-06-2005 Pagina 9

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, Ufficio di Presidenza

Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha eletto come proprio vice presidente l'onorevole Maurizio Gasparri.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Zappacosta Lucio

Norme a favore dei genitori che assistono figli portatori di handicap gravi (3487)

(presentato in data 14/06/2005)

DDL Costituzionale

Sen. Betta Mauro, Michellini Renzo

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (3488)

(presentato in data 15/06/2005)

DDL Costituzionale

Sen. Caruso Luigi

Modifica comma 2 articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana (3489)

(presentato in data 15/06/2005)

Sen. Bergamo Ugo

Adeguamento della sezione antinquinamento del Magistrato alle acque (3490)

(presentato in data 15/06/2005)

Sen. Minardo Riccardo

Istituzione del Ministero per lo sviluppo del turismo (3491)

(presentato in data 15/06/2005)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 giugno 2005, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 582, relativo alla seduta tenutasi in data 2 marzo 2005 (n. 121);

n. 583, relativo alla seduta tenutasi in data 9 marzo 2005 (n. 122);

n. 584, relativo alla seduta tenutasi in data 16 marzo 2005 (n. 123);

- n. 585, relativo alla seduta tenutasi in data 23 marzo 2005 (n. 124);
n. 586, relativo alla seduta tenutasi in data 30 marzo 2005 (n. 125).

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Silvana Amadori, Fernando Carpentieri, Pompeo Pepe, Giovanni Cossiga, Maria Carone, Gian Carlo Giuseppe Vito Isaia, Marcello Cosconati, Valter Pastena, Maria Laura Prislei, Ines Russo, Michele Romano, Lucio Brundu, Alfredo Roccella, Carlo Conte, Santo Rosace, Giampaolo De Paulis e Aldo Bovi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Presidente della regione Puglia, con lettera in data 1° giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita al 2004, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (*Doc. CCI, n. 14*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Interpellanze

PERUZZOTTI, PIROVANO, FRANCO Paolo, AGONI, MONTI, PROVERA, PEDRAZZINI, BOLDI, MORO, TIRELLI, CHINCARINI, VANZO, CORRADO, STIFFONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali hanno stipulato il 30 settembre 2002 un accordo che prevede alcune soluzioni nel settore della mobilità volontaria nazionale;

tali soluzioni prevedono nuove modalità di organizzazione flessibile del lavoro, come il telelavoro e la creazione di strutture satelliti di uffici ad elevato carico di lavoro ed organico ridotto, allo scopo di ridistribuire i carichi di lavoro verso aree geografiche caratterizzate da un numero maggiore di personale impiegatizio;

alla luce dei risultati di produzione conseguiti nel 2003 dai due *team* sperimentali di Reggio Calabria e Isernia, che operavano rispettivamente per gli uffici di Milano 1 e Como, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia ha deciso di avviare una fase più avanzata di sperimentazione prevedendo la «delocalizzazione» di attività attinenti al controllo fiscale (accertamenti e violazioni) di due uffici della Lombardia (Milano 1 e Milano 3) presso la sede di Reggio Calabria;

tale progetto, considerato una panacea per le aree geografiche caratterizzate da «gravi e persistenti carenze d'organico», potrebbe diventare, invece, un modello organizzativo esteso e generalizzato ad altre realtà, con la conseguenza di disarticolare le strutture operative esistenti; considerato che:

le modalità di selezione del personale, la definizione dei carichi di lavoro, le condizioni salariali accessorie diversificate tra dipendenti virtualmente distaccati presso l'ufficio locale della Lombardia, a cui saranno funzionalmente assegnati, e tra quelli che svolgeranno le funzioni lavorative per l'ufficio locale della Calabria danno luogo ad una sorta di disparità di trattamento, in quanto:

per il lavoratore calabrese delocalizzato sono previsti la liquidazione, gli straordinari, compensi incentivanti ed indennità varie, nonché la liquidazione delle missioni svolte, le cui compensazioni economiche sono a carico della Direzione Regionale della Lombardia; difatti il concetto di produttività per un'azienda di servizi, come l'Agenzia delle Entrate, corrisponde al valore del gettito raccolto che, ovviamente, in Lombardia, è di gran lunga superiore a quello della Calabria;

la delocalizzazione e il conseguente inserimento di personale in un centro satellite andrebbe a detrimento delle relative strutture locali, private di un numero consistente di dipendenti, con il rischio di aumentare il carico di lavoro per il personale rimasto nella sede di appartenenza; un esempio eloquente è rappresentato dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Crotona e Rossano che pare siano sottodotati di personale;

la minore produttività di Uffici locali posizionati in aree geografiche disagiate potrebbe portare ad un'eventuale chiusura degli stessi, con la conseguenza di scenari occupazionali preoccupanti;

il passaggio di livello dei dipendenti di tali Agenzie prevede dei corsi di formazione, indetti a livello regionale. È evidente la difficoltà di stabilire dove il «distaccato virtuale» debba frequentare detto corso, nonché chi debba assumerlo una volta ottenuto l'avanzamento di grado;

la precarietà di risorse umane in alcuni Uffici pubblici del Nord d'Italia è legata al tessuto produttivo che non rendeva appetibile il «posto pubblico», nonché al blocco delle assunzioni per concorsi, indetti anche per il settore di specie, su scala nazionale;

il distacco virtuale dei lavoratori calabresi potrebbe dare luogo ad un'eventuale «mobilità forzata dal Sud al Nord»,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire affinché non si applichi la norma re-

lativa al «telelavoro» secondo una logica che, oltre a creare frammentarietà del lavoro, trasforma i lavoratori calabresi «virtualmente distaccati in Lombardia» in una *lobby* funzionale ad una Regione diversa da quella di appartenenza, che risolve problemi complessi e delicati attraverso il sistema delle teleconferenze;

se, alla luce di un principio altamente condivisibile, per l'appunto la «territorialità» dell'organismo fiscale, non sarebbe meglio per l'Agenzia delle Entrate spostare eventualmente una parte dei carichi di lavoro, relativi esclusivamente agli accertamenti di tipo formale, presso altre sedi regionali, maggiormente dotate di risorse umane, lasciando a queste la «giurisdizione» sui propri lavoratori;

se, infine, non ritengano utile attuare una deroga al blocco delle assunzioni, affinché le Agenzie delle Entrate del Nord Italia possano assumere «regolarmente» personale impiegatizio.

(2-00734)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DONATI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che

la stazione ferroviaria di Mantova, come emerge da diverse segnalazioni fatte dagli utenti e dalle notizie riportate dalla stampa locale («Gazzetta di Mantova» dell'08/06/2005), non risulta in alcun modo accessibile ai disabili perché gli ascensori che consentono l'accesso ai binari sono perennemente fuori servizio;

la stampa riporta, altresì, le dichiarazioni degli operatori del call center di Trenitalia che, contattati per avere ulteriori informazioni sui disservizi della stazione di Mantova per l'assistenza ai disabili, ammettono che «l'80% degli ascensori installati nelle stazioni ferroviarie italiane non funzionano» («Gazzetta di Mantova» dell'08/06/2005);

una città come Mantova, ad alta vocazione turistica e sede di importanti eventi culturali, è già fortemente penalizzata da un servizio ferroviario di scarsa qualità, sia per le tratte regionali (con costanti ritardi e soppressioni di corse), sia per le lunghe percorrenze (privata recentemente del servizio Eurostar), e non può veder limitata addirittura l'accessibilità alla stazione per i cittadini disabili;

considerato che:

la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (legge 5-2-1992, n. 104), sancendo il principio fondamentale secondo il quale la Repubblica Italiana garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, ne promuove la piena integrazione nella famiglia,

nella scuola, nel lavoro e nella società, prevenendo e rimuovendo le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività;

in particolare, l'articolo 8 della Legge-quadro individua una serie di strumenti finalizzati a garantire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili, tra cui «interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

il «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» (decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 503) prevede, all'articolo 29, che « i servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili»;

in base alla definizione di «accessibilità», contenuta nell'art. 2 del decreto ministeriale 236/89, la progettazione deve tendere ad un «ambiente privo di fonti di pericolo, di fonti di affaticamento o di disagio e necessariamente privo di barriere architettoniche»;

nella «Carta dei Servizi 2005» la società Trenitalia Spa dichiara di riconoscere a tutti i clienti uguaglianza di diritti, in linea con i principi di non discriminazione, pari opportunità e integrazione, e di dedicare un'attenzione specifica ai cittadini disabili;

nella stessa Carta dei Servizi, la società evidenzia che «estendere la fruibilità dei servizi a questo particolare segmento della clientela è una necessità prioritaria e che per soddisfarla Trenitalia ha realizzato, sia a bordo dei treni sia nelle stazioni, strutture e servizi in grado di facilitare l'accesso del viaggiatore alla carrozza» ma, soprattutto, che «per Trenitalia, il cliente diversamente abile è un viaggiatore che, come gli altri, deve avere la possibilità di accedere a tutti i servizi ferroviari»;

tenuto conto che:

in Italia, in base all'Indagine ISTAT sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari (1999-2000), i disabili sono circa 2.615.000, pari a circa il 5% della popolazione di sei anni e più che vive in famiglia;

è noto che il numero delle persone anziane in Italia registra un notevole aumento negli ultimi anni ed esse, malgrado non vengano generalmente considerate «handicappate», hanno spesso delle sensibili limitazioni negli spostamenti quotidiani nell'ambito del tessuto urbano e del territorio;

abbattere le barriere architettoniche e garantire una piena accessibilità ai servizi ferroviari e, più in generale, a tutti i servizi di trasporto pubblico rappresenta un miglioramento del servizio per tutti i cittadini: basti pensare alle difficoltà che incontra un genitore che sale su un treno o su un autobus con un passeggero o un cittadino affetto da disabilità «temporanea»;

considerato, altresì, che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha collaborato alla realizzazione della Prima Conferenza Nazionale sull'abbattimento delle

barriere architettoniche (maggio 2004) e ha partecipato ai lavori per la messa a punto di una convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

l'impegno del Governo è stato testimoniato a livello internazionale con il premio «Franklin Delano Roosevelt Disability Award», assegnato all'Italia il 17 novembre 2003 per aver favorito la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini disabili contro ogni forma di discriminazione, migliorando quindi le loro condizioni di vita e costituendo, dunque, un esempio da imitare da parte delle altre nazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano sollecitare la società Ferrovie dello Stato ed, in particolare, RFI e Trenitalia, al rispetto della normativa vigente per garantire la piena accessibilità a tutti gli utenti del servizio ferroviario e, soprattutto, se intendano chiedere alla Società di procedere all'immediato reintegro funzionale degli ascensori nella stazione ferroviaria di Mantova;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno adottare un protocollo di intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A. che preveda:

la verifica di funzionalità ed efficacia dei servizi attualmente assicurati alle persone disabili in particolare nelle 225 stazioni presenziate, e dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie,

l'attuazione di un programma di completo e graduale adeguamento alle norme di tutte le stazioni dei capoluoghi di provincia;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno elaborare, d'intesa con la Conferenza Unificata, un atto di indirizzo per l'effettiva adozione e attuazione dei piani regionali di cui all'art. 26 della citata legge 104, che stabilisca criteri vincolanti di «accessibilità» per gli acquisti da parte degli Enti locali e delle aziende di trasporto al fine di garantire *standard* di accessibilità per i disabili in tutti i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda dare effettivamente seguito all'impegno fin qui dichiarato al fine di mettere in grado i cittadini disabili di svolgere le proprie potenzialità al meglio, diminuendo per quanto possibile gli svantaggi legati alle loro condizioni fisiche.

(4-08871)

BATTISTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il soccorso stradale costituisce un importante servizio per la sicurezza dei cittadini e delle nostre strade;

che l'utente ha il diritto di rivolgersi alla impresa di soccorso stradale autorizzata di propria fiducia;

che ciò non è possibile nei percorsi autostradali perché il servizio di soccorso è praticamente monopolizzato da un paio di società in virtù di

requisiti aziendali di carattere finanziario e geografico, come la presenza dell'azienda su tutto il territorio nazionale e un fondo capitale da multinazionale, non attinenti alla sicurezza, alla professionalità e alla competenza del servizio;

che tali «criteri» escludono ingiustamente decine di aziende serie a livello regionale, compromettono una corretta concorrenza, instaurano un vero e proprio regime di monopolio anche tariffario e privano l'utente del diritto di scegliere l'impresa a cui affidare il proprio mezzo,

si chiede di conoscere:

se si ritenga legittimo e giustificato il monopolio nel soccorso autostradale mentre in tutti i settori anche di erogazione di pubblici servizi si introduce un regime di libero mercato per favorire la libera e corretta concorrenza a favore della efficienza dei servizi stessi e della loro economicità a favore degli utenti;

quali iniziative si intenda assumere per introdurre anche nel servizio di soccorso autostradale, una volta garantiti i requisiti di sicurezza, serietà e competenza da parte delle imprese, i criteri che valgono per tutta la rete stradale del paese, dove la sicurezza del servizio richiede altrettanta se non maggiore affidabilità dei soggetti autorizzati.

(4-08872)

